

La critica femminista degli stereotipi di genere nel diritto: concezioni, usi, funzioni, retoriche

Orsetta Giolo

SOMMARIO: 1. Premessa. Giusfemminismo e stereotipi. – 2. Le concezioni e gli usi degli stereotipi *nel diritto*. – 3. Le funzioni degli stereotipi, tra vecchie e nuove discriminazioni. – 4. La critica istituzionale agli stereotipi, tra rischi e retoriche. – 5. Le specificità degli stereotipi di genere nel diritto.

1. Premessa. Giusfemminismo e stereotipi

La critica degli stereotipi di genere nel diritto ha una storia risalente, che può essere ricondotta agli albori della riflessione giusfemminista¹.

Dal momento in cui ha iniziato a decostruire il canone maschile del diritto, il femminismo giuridico ha disvelato la rappresentazione stereotipata e serializzante delle donne perpetrata dal sistema patriarcale attraverso norme e prassi². L'av-

¹ In questo senso può essere letta, ad esempio, la celebre affermazione di Carol Smart a proposito del diritto maschile, sessista e sessuato, cfr. C. SMART, *The Woman of Legal Discourse*, in “Social and Legal Studies”, 1, 1992, pp. 22-44. Si vedano anche M.A. FINEMAN, *Feminist Theory of Law*, Routledge, 1997 e A. SCALES, *Feminist Legal Method: Not So Scary*, in “2 UCLA Women’s Law Journal”, 1, 1992, pp. 1-34. Per una disamina recente, con riferimento al dibattito italiano, cfr. D. MORONDO TARAMUNDI, *Il contributo degli studi di genere al diritto. Orizzontale, obliquo o tangenziale?*, in Th. CASADEI, O. GIOLO, S. POZZOLO, L. RE (a cura di), *Tra società e diritto. L’impatto degli studi di genere*, in “Filosofia del diritto”, 2/2022, pp. 305-317; A. SIMONE, I. BOIANO, A. CONDELLO (a cura di), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori, Milano, 2019; Th. CASADEI (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, Torino, 2015.

² Si pensi semplicemente a quanto disvelato in tal senso nei lavori di Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill e Harriet Taylor. Per un commento si veda Th. CASADEI, L. MILAZZO (a cura di), *Un dialogo su Olympe de Gouges. Donne, schiavitù, cittadinanza*, ETS, Pisa, 2022. Sul contributo di De Gouges, Wollstonecraft, Mill e Taylor mi permetto di rinviare anche a A. FACCHI, O. GIOLO, *Una storia dei diritti delle donne*, il Mulino, Bologna, 2023.

vento del principio di eguaglianza e la successiva conquista dei diritti e delle libertà fondamentali hanno infatti reso evidente la presenza nel diritto di nozioni, concetti, espressioni e convincimenti profondamente discriminatori nei confronti delle donne e strettamente dipendenti da un immaginario culturalmente costruito e ideologicamente giustificato.

Affrontare il problema della presenza degli stereotipi di genere nel diritto contemporaneo dunque significa non tanto avvicinarsi ad una nuova questione, quanto piuttosto proseguire sulla strada della critica del diritto indicata dal giusfemminismo: indagando quanto ancora permane nell'esperienza giuridica della sua originaria struttura discriminatoria e spingendo ulteriormente la riflessione nella direzione della decostruzione delle forme e dei metodi del diritto stesso, qualora si presentino come connotati in termini sessisti.

In quest'ottica, la critica degli stereotipi in generale, e degli stereotipi di genere nello specifico, rappresenta uno strumento importante per scandagliare i meandri più reconditi del diritto stesso, alla ricerca di quegli interstizi in cui si insinuano ancora pratiche di manipolazione e compressione della soggettività delle donne all'interno di categorie predefinite, finalizzate alla loro gerarchizzazione, tramite il misconoscimento e la subordinazione. Un effetto in tal senso lo si intravede, ad esempio, nella maggiore attenzione che di recente si è concentrata sull'analisi giusfemminista del linguaggio giuridico, attraverso la problematizzazione delle espressioni e dei termini utilizzati negli atti giuridici e in particolare modo nelle sentenze: il nesso tra prassi linguistiche e prassi discriminatorie è emerso in modo talmente chiaro da essere divenuto esso stesso oggetto di pronunce giudiziali, condanne e raccomandazioni nei confronti degli Stati che ancora non si adoperano nel contrasto all'uso degli stereotipi nel diritto³.

Un simile diffuso interesse, a livello dottrinale e istituzionale ma anche nel dibattito pubblico, può dunque condurre in modo ancor più efficace alla decostruzione delle pratiche discriminatorie che permangono in seno al diritto o che del diritto si alimentano.

Ma, posta l'indubbia rilevanza di questa partecipata e corale riflessione, pare importante anche interrogarsi in merito alle ragioni di tale crescente attenzione, al fine di comprendere per quali motivi si stiano imponendo vere e proprie nuove retoriche in merito e per rimanere vigili nei confronti di una (possibile, quanto probabile) distorsione del dibattito stesso.

Questo volume raccoglie i contributi di molti/e partecipanti ai seminari "Gender Justice & Feminist Jurisprudence" che negli ultimi anni sono stati organizzati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, con il coinvolgimento di colleghi e colleghe, studenti e studentesse di

³ Alcuni esempi in tal senso, con esclusivo riferimento all'Italia, possono essere forniti dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani sul caso J.L. c. Italia (ricorso n. 5671/16) nel 2021 e dalla pronuncia del Comitato CEDAW sul caso F. c. Italia (148/2019) del 20 giugno 2022.

diversi atenei nell'analisi delle sentenze e dei materiali giudiziari nazionali e internazionali. Obiettivo di questi numerosi incontri è stato quello di riassumere e indagare, secondo prospettive giuridiche interdisciplinari e con riferimento ad ambiti tematici diversi, le questioni cruciali che ruotano attorno alla critica degli stereotipi di genere nel diritto, evidenziandone le problematicità, i dubbi, le incoerenze, le intuizioni. Il confronto, ricchissimo, che ne è uscito e che in questo libro è solo parzialmente raccolto ha condotto ad alcune consapevolezze relativamente alle diverse concezioni che degli stereotipi sono state fino ad ora prodotte, agli usi e alle funzioni che gli stessi svolgono e alle modalità attraverso le quali operano.

In questa breve introduzione, tenterò di ricostruire, in sintesi, quanto emerso nel corso delle numerose discussioni, lasciando poi ai diversi contributi l'approfondimento delle singole questioni.

2. Le concezioni e gli usi degli stereotipi nel diritto

La letteratura sugli stereotipi è interdisciplinare e, oramai, sterminata, ma non è tutta necessariamente di matrice femminista. Questo aspetto va sottolineato perché non è detto, di conseguenza, che il punto di vista delle donne, o più in generale dei soggetti non paradigmatici, rappresenti la prospettiva privilegiata all'interno di questo dibattito. Gli studi sugli stereotipi nel diritto, altrettanto numerosi, si riferiscono ai diversi ordinamenti nazionali così come al diritto europeo e sovranazionale e sembrano maggiormente sensibili all'approccio del femminismo giuridico, almeno in parte⁴.

Questa ricchezza di materiali e contributi e le diversità di approccio presenti hanno indotto inevitabilmente a notevoli confusioni, spesso nel tentativo di trasferire nel contesto della riflessione giuridica nozioni e teorie elaborate nell'ambito delle scienze cognitive, talvolta senza vagliarle alla luce delle peculiarità del diritto.

Ad esempio, allo stato dell'arte, non vi è chiarezza in ambito giuridico in merito alla distinzione tra stereotipi e pregiudizi⁵: negli atti giuridici e in dot-

⁴ Si vedano, ad esempio, il noto lavoro di Rebecca Cook e Simone Cusack, R. COOK, S. CUSACK, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 2010, e, tra gli altri, gli studi di Alexandra Timmer, in particolare E. BREMS, A. TIMMER (eds.), *Stereotypes and Human Rights Law*, Intersentia, 2016; A. TIMMER, *Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of Human Rights*, in "Human Rights Law Review", 11:4, (2011), pp. 707-738; EAD., *Gender Stereotyping in the case law of the EU Court of Justice*, in "European Equality Law Review", Issue 1, 2016, pp. 37-46.

⁵ Per una breve disamina, B.M. MAZZARA, *Stereotipi e pregiudizi*, il Mulino, Bologna, 1997. Sull'indeterminatezza e l'incertezza con cui in letteratura ci si riferisce allo stereotipo rinvio a E.

trina i due termini vengono utilizzati talvolta come sinonimi⁶, altre volte come elementi distinti (e con funzioni diverse) di un sistema di credenze discriminatorio⁷.

Ancora, non è nemmeno chiaro se la loro valenza vada definita come neutra, positiva o negativa, se la loro natura sia descrittiva o prescrittiva, se le loro funzioni siano rilevanti sul piano cognitivo o invece attengano all'ambito della discriminazione⁸.

Tali diverse accezioni, in ambito giuridico, sembrano produrre ulteriori problemi definitori e interpretativi perché ricorre abitualmente l'accostamento tra stereotipi e generalizzazioni⁹. Queste ultime, essendo assai frequenti nel diritto, rendono ancor più complicata l'analisi, sia perché sembrano talvolta assorbire al loro interno gli stessi stereotipi, neutralizzandoli, sia perché dimostrano quanto sia difficile per il diritto prescindere dalle categorizzazioni, dal riferimento a gruppi e classi di persone, dall'individuazione di caratteristiche generali, astratte, collettive.

Questi numerosi fraintendimenti, tuttavia, potrebbero forse essere superati affermando che gli stereotipi assumono significati specifici in seno al discorso giuridico. Infatti, mantenendo distinti gli ambiti della riflessione e al contempo le prospettive entro le quali vengono prodotte le analisi, diverrebbe forse più semplice comprendere non solamente cosa lo stereotipo sia ma, soprattutto, co-

GHIDONI, D. MORONDO TARAMUNDI, *El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho antidiscriminatorio*, in "Discusiones", 28(1), 2022, pp. 37-70. Cfr. A. TIMMER, *Judging Stereotypes: What the European Court of Human Rights Can Borrow from American and Canadian Equal Protection Law*, in "The American Journal of Comparative Law", n. 63, 2015, pp. 239-284.

⁶ Si veda ad esempio quanto sottolineato di recente da Costanza Nardocci a proposito dell'assenza di consenso unanime in letteratura sulla relazione tra stereotipi e pregiudizi, in C. NARDOCCI, *La generalizzazione irragionevolmente discriminatoria: lo stereotipo di genere tra diritto e corti*, in "GenIus – Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere", 20 gennaio 2023, pp. 1-30, alla p. 2.

⁷ Per un approfondimento rinvio a A. DE GIULI, *Igualdad y creencias discriminatorias: de las ciencias psicológicas al ámbito jurídico*, in "Revista Internacional De Pensamiento Político", 18(18), 2023, pp. 285-304. Cfr., *ex multis*, J.F. DOVIDIO, M. HEWSTONE, P. GLICK, V.M. ESSES (eds.), *The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*, Sage Publications, London, 2010; C. STANGOR, *Stereotypes and Prejudice: Essential Readings*, Psychology Press, Philadelphia, 2000.

⁸ Alcune di queste considerazioni sono state pubblicate, in una precedente versione, in O. GIOLO, *Acceso alla giustizia e funzioni degli stereotipi nel paradigma neoliberal*, in F.J. ANSUÁ-TEGUI ROIG, M.C. BARRANCO AVILÉS (Editores), *Cultura jurídica y barreras en el acceso a la justicia, tirant lo blanc*, Valencia, 2024, pp. 97-122. Cfr., F.J. ARENA (coordinador), *Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de Mexico, 2022.

⁹ Cfr. F.J. ARENA, *Los estereotipos normativos en la decisión judicial. Una exploración conceptual*, in "Revista de Derecho", vol. XXIX, n. 1, 2016, pp. 51-75.

me esso operi all'interno del discorso giuridico, producendo quali effetti e svolgendo quali funzioni.

In questo senso, è forse possibile sostenere, in accordo con parte della letteratura giusfilosofica e in una prospettiva femminista¹⁰, che lo stereotipo, *nel diritto*, non esprime mai una valenza neutra e assume un'accezione sempre negativa, perché sempre negativo è l'effetto del suo utilizzo, *nel diritto*, con riferimento alle persone: lo stereotipo stigmatizza, serializza, omologa attribuendo ad un soggetto caratteristiche e qualità che non gli appartengono naturalmente né personalmente e impedendo di giungere ad una decisione "individualizzata"¹¹, cioè costruita a partire dalle esigenze e dai bisogni specifici della persona cui lo stereotipo si riferisce.

Come risulta dai saggi raccolti in questo volume, analizzando gli *usi* degli stereotipi nel diritto – nella produzione legislativa, nelle prassi applicative e procedurali¹², nell'interpretazione del diritto, nelle perizie, nella decisione giudiziale¹³ – appare ancor più evidente la loro valenza negativa.

Ma l'aspetto più interessante, con riferimento agli *usi*, riguarda probabilmente la confusione che lo stereotipo concorre a veicolare tra i diversi piani del linguaggio giuridico. Lo stereotipo infatti sembra qualificabile come una proposizione, un enunciato descrittivo delle caratteristiche dominanti di determinati gruppi sociali; tanto è vero che, con riferimento alla qualificazione dello stereotipo, si ricorre alla dicotomia vero/falso propria di questo tipo di enunciati¹⁴.

¹⁰ Cfr. D. MORONDO TARAMUNDI, E. GHIDONI, *El papel de los estereotipos en las formas de la desigualdad compleja: algunos apuntes desde la teoría feminista del derecho antidiscriminatorio*, in "Discusiones", 28 (1), 2022, pp. 37-70. Cfr. il saggio di Morondo e Ghidoni contenuto in questo volume.

¹¹ Cfr. il saggio di Federico Arena in questo volume.

¹² Cfr. E. CANEVINI, *Il ragionamento giuridico stereotipato nell'assunzione e nella valutazione della prova dibattimentale*, in "Questione giustizia", 4, 2022, consultabile in <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-raionamento-giuridico-stereotipato-nell-assunzione-e-nella-valutazione-della-prova-dibattimentale>.

¹³ Si veda ad esempio quanto evidenziato in A. DE GIULI, *Los sesgos en el conocimiento judicial: Para un control del sentido común y de la pseudo-ciencia*, in "Anales de la Cátedra Francisco Suárez", 58, 2024, pp. 173-197.

¹⁴ In quest'ottica risulta problematica anche la distinzione tra stereotipi semplici e stereotipi "su base statistica": questi secondi esprimerebbero effettivamente una valenza descrittiva perché darebbero conto delle caratteristiche appartenenti – statisticamente – in modo significativo a un gruppo di persone. Tuttavia, occorre chiedersi se le statistiche siano in grado di rappresentare in modo corretto le suddette caratteristiche, evitando a loro volta di corroborare stereotipi o pregiudizi (ad esempio: la statistica che dimostra quanto le donne siano ancora impegnate nel lavoro di cura non può dire alcunché sul fatto che le donne siano portate o meno naturalmente a svolgere questo compito). Si veda quanto sostenuto da Federico Arena in F.J. ARENA, *I due volti degli stereotipi nel diritto*, in "Notizie di Politeia", 39/2023, 149, pp. 5-25 e le critiche contenute in F. POGGI, *Contro gli stereotipi nel diritto. Note a margine della teoria di F.J. Arena*, ivi, pp. 26-31 e in A. DE GIULI, *Gli stereotipi e la tensione tra vulnerabilità e autonomia*, ivi, pp. 35-39. Cfr. anche,